

**REGIONE MARCHE**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE  
REGIONALE, V.I.A. E GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

**PIANO DI GESTIONE INTEGRATA  
DELLE AREE COSTIERE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO .....	2
ART. 2 - STRUTTURA DEL PIANO .....	2
ART. 3 - EFFICACIA DEL PIANO.....	2
ART. 4 - DIVIDENTE DEMANIALE .....	2
ART. 5 - OPERE DI DIFESA DELLE COSTE.....	2
ART. 6 - OPERE TRASVERSALI ALLA LINEA DI COSTA.....	3
<b>TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO... </b>	<b>4</b>
ART. 7 - OGGETTO .....	4
ART. 8 - SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO.....	4
ART. 9 - OPERE E ATTIVITÀ CONSENTITE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO.....	4
ART. 10 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE .....	5
ART. 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO .....	5
ART. 12 - DESTINAZIONE DELLE AREE.....	6
ART. 13 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI SPIAGGIA .....	6
ART. 14 - CONCESSIONI DEMANIALI .....	8
ART. 15 - SPIAGGE LIBERE .....	9
ART. 16 - AREE PER LA PICCOLA PESCA.....	9
ART. 17 - ACCESSIBILITÀ E VISITABILITÀ DEGLI STABILIMENTI BALNEARI .....	10
ART. 18 - VALENZA TURISTICA .....	10
ART. 19 - SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO.....	10
ART. 20 - NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO .....	11

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - **Oggetto del Piano**

1. Il Piano definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
  - a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
  - b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
  - c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
  - d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
  - e) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
  - f) coordinamento con le Regioni limitrofe.

### Art. 2 - **Struttura del Piano**

1. Il Piano è composto dei seguenti elaborati:
  - a) RELAZIONE
  - b) RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
  - c) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
  - d) ELABORATI TECNICI

### Art. 3 - **Efficacia del Piano**

1. Il Piano contiene:
  - a) indicazioni **generali**, con valore di indirizzo vincolante, riferite a tratti di costa comunali e sovracomunali, che richiedono per la loro realizzazione una particolare azione di coordinamento della Regione. Le indicazioni generali si compendiano in:
    - criteri di progettazione rapportati all'intera unità fisiografica e compatibili con l'ecosistema in essa presente;
    - ricorso straordinario ad opere di difesa rigida;
    - norme relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo, che forniscono criteri e linee guida cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di Spiaggia dei Comuni costieri.
  - b) indicazioni **specifiche** di riequilibrio fisico della Unità Fisiografica con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute negli ELABORATI TECNICI per farne parte integrante e sostanziale.

### Art. 4 - **Dividente demaniale**

1. Dicesi dividente demaniale la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo così come definiti dall'art. 28 Codice della Navigazione dai beni censiti dal catasto terreni o urbano.

### Art. 5 - **Opere di difesa delle coste**

1. Le opere di difesa delle coste hanno ad oggetto:
  - a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
  - b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;

- c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.
2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono individuate tra le seguenti:
    - a) ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
    - b) movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
    - c) attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale nel tratto terminale dell'asta, al fine della ripresa della ricostituzione della linea di costa;
    - d) ricarica, rafforzamento e riordino delle scogliere esistenti.
  3. E' consentito derogare dalle tipologie sopra individuate solo nel caso di interventi di somma urgenza che si rendano necessari al verificarsi di eventi meteomarinari eccezionali; anche in tal caso, l'attuazione degli interventi dovrà avere la tipologia di difesa che attenua gli effetti di bordo ed autoesaltanti della erosione, privilegiando anche in questo caso difese morbide o assorbenti.
  4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.
  5. I progetti di intervento sono predisposti sulla base di misurazioni del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e morfologica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione a medio e lungo termine dei processi litoranei.
  6. E' possibile realizzare un intervento a livello di sub Unità Fisiografica purché sia dimostrata la non interferenza con la linea di costa ai bordi dell'intervento stesso.

**Art. 6 - Opere trasversali alla linea di costa**

1. E' sconsigliata la realizzazione di nuove opere marittime trasversali, compresi i prolungamenti dei moli foranei dei porti esistenti, in considerazione dei comprovati effetti negativi sulla linea di costa.
2. E' sconsigliata la realizzazione di porti canale, qualora non vengano previste adeguate misure ambientali compensative.

## **TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO**

### **Art. 7 - Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.
2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano. I piani particolareggiati di spiaggia approvati prima della data di entrata in vigore del presente Piano sono adeguati alle sue disposizioni entro due anni dalla medesima data.

### **Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo**

1. Nella fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia e avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
2. Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 3 possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie ed altri arredi mobili.
3. Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 2 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:
  - a) le cabine-spogliatoio, i servizi igienici, le docce, il deposito per le attrezzature di spiaggia, i locali necessari alla gestione dell'impresa balneare e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
  - b) i locali, gli spazi e le attrezzature relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1 della Legge n.494/1993;
  - c) le opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

### **Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo**

1. Nelle aree del demanio marittimo sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.
2. Le opere che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo si distinguono in:
  - a) permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;

- b) di facile sgombero: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.
3. Le opere permanenti possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere della regione, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
  4. Sono consentite le opere provvisorie, realizzate con materiale leggero ed a basso impatto visivo, per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento durante la stagione invernale.
  5. Nelle aree del demanio marittimo interessate da processi erosivi della costa, come indicate negli strumenti di pianificazione regionale o comunale, possono essere autorizzate dai Comuni opere di consolidamento di strutture esistenti, ivi compresi gli stabilimenti balneari, previo parere vincolante della Regione.
- 5 bis. *In accertate condizioni di instabilità statica di manufatti regolarmente autorizzati, è consentita la trasformazione delle fondazioni esistenti in fondazioni del tipo pali infissi con sovrastante struttura realizzata secondo le modalità indicate nell'articolo 9, comma 2, lettera b), previo parere vincolante della Regione.***

#### **Art. 10 - Realizzazione delle opere**

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 5, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.
2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.
3. Le cabine-spogliatoio ed i corpi accessori debbono essere installati in modo da limitare al minimo la visuale del mare. Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare.
4. I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.
5. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare, ad eccezione delle fondazioni delle opere permanenti e degli impianti tecnologici e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5.

#### **Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero**

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria, nonché nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia.

2. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune accerti l'impossibilità all'allaccio.
3. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/1985, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.

#### **Art. 12 - Destinazione delle aree**

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo:
  - a) I tratti di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
  - b) le aree adibite a vie di accesso per le persone con ridotta capacità motoria;
  - c) le aree destinate alle operazioni di soccorso e di pronto intervento;
  - d) le aree pericolose per frane o per altri motivi di carattere geologico;
  - e) le aree portuali.
2. Fino alla data del 31 dicembre 2005 l'incremento delle aree da assegnare in concessione non può essere superiore al venti per cento del litorale oggetto di concessione alla data del 31 dicembre 2002. Dal primo gennaio 2006 le aree in concessione possono essere incrementate ogni quattro anni di una quota non superiore al venti per cento fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 1.
4. Il limite di incremento di cui al comma 2 è fissato al quaranta per cento nei Comuni in cui lunghezza delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi risulta essere, alla data di entrata in vigore del presente Piano, non inferiore al cinquanta per cento della lunghezza del litorale, quest'ultima calcolata secondo i criteri di cui al comma 1.
5. Nei Comuni in cui il limite previsto dal comma 1 è stato già raggiunto, sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano.

#### **Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia**

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.
2. I Piani particolareggiati di spiaggia:
  - a) indicano le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
  - b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
  - c) prevedono la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle date in concessione, di quelle che rimangono libere e di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo;

- d) individuano le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca;
- f) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie.
3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.
- 3 bis.** *In particolare, i piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:*
- a) *la superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento delle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600;*
  - b) *nelle concessioni demaniali ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie, realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, non può superare i metri quadrati 250;*
  - c) *negli stabilimenti balneari, fermi restando i limiti di cui alla lettera b), la superficie copribile non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);*
  - d) *l'altezza massima dei volumi realizzati non può superare i metri 4,00;*
  - e) *i fabbricati possono avere una copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;*
  - f) *la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati;*
  - g) *i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20;*
  - h) *l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.*
- 3 ter.** *Sono fatte salve le opere già regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, fino all'ultimazione dei lavori autorizzati.*
- 3 quater.** *Nei tratti di litorale già concessi, che sono stati interessati da marcati fenomeni erosivi, i parametri previsti nel comma 3 bis per il calcolo delle superfici e dei volumi non sono applicabili. Le opere regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, possono rispettare i criteri della previgente normativa sino a completamento dei lavori.*
- 3 quinquies.** *I piani particolareggiati di spiaggia, nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, possono*

**consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato di spiaggia. (a)**

4. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano le infrastrutture necessarie e in particolare:
    - i) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
    - j) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali, piste ciclabili ed altri;
    - k) gli accessi al mare;
    - l) le aree per parcheggi;
    - m) le reti tecnologiche;
    - g) le modalità di scarico delle acque reflue.
  5. I Piani debbono considerare, secondo criteri unitari, le aree per la balneazione e per i servizi complementari già sottoposte a concessione, tenendo conto delle aree libere intercluse e prevedendo percorsi pedonali e ciclabili di raccordo con andamento parallelo alla battigia.
  6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni previo parere di conformità alle disposizioni del presente Piano da parte della Regione; tale parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.
- 6 bis. Il parere di conformità di cui al comma 6 è rilasciato con la seguente procedura:**
- a) **l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;**
  - b) **la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza dei servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;**
  - c) **il parere di "conformità" o di "non conformità" viene adottato con deliberazione della Giunta regionale ed ha valore vincolante.**
- 6 ter. La Regione può esprimere altresì, nell'ambito del procedimento, raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini dell'approvazione dei piani particolareggiati di spiaggia.**

(a) **comma 3 quinquies inserito con deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 151 del 02.02.2010.**

#### **Art. 14 - Concessioni demaniali**

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:
  - d) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
  - c) conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;



- d) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
  - e) termini di inizio e di fine dei lavori.
2. Il rilascio delle concessioni demaniali per opere che hanno interferenza con l'equilibrio idraulico del litorale è subordinato al parere vincolante della Regione, alla quale il Comune deve trasmettere gli elaborati progettuali ed una scheda tecnica di valutazione.
  3. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita agli stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano.
  4. Per ogni duecento metri di costa data in concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una lunghezza del fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano.
  5. E' vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:
    - a) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
    - b) non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
    - c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitano l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.
  6. L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione.
  7. La Regione e l'Autorità Marittima, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, emanano norme per garantire la sicurezza dei bagnanti, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, il decoro e la pulizia dell'arenile.
  8. E' consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

#### **Art. 15 - Spiagge libere**

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi.
2. Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono, oltre al servizio di cui al comma 1, l'installazione di servizi igienici con strutture di facile rimozione e le postazioni di salvataggio a mare.
3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a cooperative ed associazioni che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 48/1995.

#### **Art. 16 - Aree per la piccola pesca**

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni costieri devono individuare

- nei loro Piani particolareggiati di spiaggia aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta.
2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.
  3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
    - a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
    - b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
    - c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
    - d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
    - e) una dotazione sanitaria;
    - f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
    - g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove questa esiste.
  4. La gestione delle aree per la piccola pesca può essere demandata agli operatori del settore.

**Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari**

1. I Comuni assicurano l'accessibilità agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, anche attraverso le spiagge libere esistenti, delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e accessibilità da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

**Art. 18 - Valenza turistica**

1. La revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.
2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta, normale o minore valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) sviluppo turistico esistente;
- c) stato di balneabilità delle acque;
- d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

**Art. 19 - Sistema informativo demanio**

1. La Regione e i Comuni per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (SID).
2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

**Art. 20 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo**

1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere della Regione. L'autorizzazione non è necessaria quando le nuove opere sono espressamente previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati dei Comuni costieri.
2. L'estensione della zona di cui al secondo comma dell'articolo 55 del codice di navigazione è determinata con deliberazione della Giunta regionale.